



# Provincia di Caserta

Il Presidente

## Decreto n. 7/Pres. del 23 marzo 2020

**Oggetto:** emergenza epidemiologica Coronavirus - misure connesse all'attuazione del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 e dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 19 del 20/03/2020.

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**Premesso che** con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### Richiamati:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",;
- il DPCM 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. 17/03/2020 n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Considerato che** ai sensi dell'art 87 del citato D.L. n. 18/2020 "*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

- a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
- b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

3. *Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."*

**Vista** la direttiva n. 2/2020 del Ministero per la funzione pubblica ad oggetto "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

**Dato atto che** in attuazione delle predette misure, sono state emanate opportune disposizioni volte a garantire che l'accesso agli uffici provinciali, nonché la presenza del personale dipendente, fosse limitata ai soli casi ritenuti indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza ed in particolare:

- con Provvedimento Monocratico Presidenziale n. 45 del 06/03/2020 è stata approvata la direttiva l'introduzione nell'ente dello *smart working* e del lavoro agile in emergenza;
- con disposizione presidenziale prot. n. 12077 del 10/03/2020 ad oggetto "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 - uffici provinciali - sospensione apertura al pubblico" è stata sospesa l'apertura al pubblico degli uffici provinciali, stabilendo altresì modalità alternative per la prestazione dei servizi, demandando i dirigenti competenti all'attuazione delle misure connesse e consequenziali;
- con nota prot. n. 12056 del 10/03/2020 il Segretario Generale ha emanato apposite indicazioni operative per l'attuazione DPCM 09/03/2020.

**Tenuto conto che:**

- con nota del Segretario Generale, prot. 12390 del 12.03.2020, ad oggetto "Emergenza sanitaria da coronavirus - attuazione DPCM dell'11.03.2020 - disposizione - urgente" è stato chiesto ai dirigenti, tra l'altro, di individuare e comunicare quali sono le "*prestazioni utili alla gestione dell'emergenza e/o indifferibili da rendere in presenza, così come disposto nell'art. 1 comma 6 del citato DPCM*";
- i dirigenti competenti hanno correttamente riscontrato la citata nota comunicando le misure organizzative adottate per garantire la corretta attuazione delle disposizioni Governative inerenti l'emergenza sanitaria, nonché l'individuazione delle prestazioni indifferibili da rendere in presenza;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 19 del 20/03/2020 che ha richiamato le Amministrazioni Pubbliche alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, del DPCM 11/03/2020 e dell'art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18 al fine di limitare la presenza del personale e dell'utenza negli uffici - salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l'emergenza ed i servizi pubblici essenziali - ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti;

**Richiamato** altresì l'art. 2 della citata ordinanza ai sensi del quale, fino al 3 aprile 2020, "*per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria, nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli*

*immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza".*

**Rilevato** quindi che la normativa richiamata è finalizzata all'introduzione di severe misure emergenziali – anche riferite alla gestione dei rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni – tese ad evitare i movimenti delle persone fisiche, onde impedire per quanto possibile i momenti di contatto fra le persone stesse, dai quali possa generarsi contagio epidemico;

**Ritenuto** opportuno adottare misure applicative degli indirizzi e dei contenuti degli atti summenzionati;

**Visto** l'Art. 16 del vigente Statuto della Provincia di Caserta;

## **DECRETA**

1. di impartire le seguenti misure finalizzate a garantire lo svolgimento dell'attività della Provincia di Caserta, assicurando contestualmente l'obiettivo primario del massimo contenimento degli spostamenti nel territorio dei lavoratori dipendenti:

- i **servizi qualificati come necessari a fronteggiare l'emergenza**, consistenti nelle attività di competenza della Polizia Provinciale, proseguono in deroga alle misure straordinarie, secondo le direttive gestionali impartite dai rispettivi dirigenti e responsabili competenti;

- le prestazioni **indifferibili da rendere in presenza** sono individuate nelle attività svolte dai nuclei operativi di **manutenzione della rete viaria e dei fabbricati provinciali**, per le quali non appare possibile il ricorso al lavoro agile in considerazione della stessa natura delle attività svolte. In attuazione dell'ordinanza R.C. n. 19/2020, tuttavia, per gli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili e per quelli relativi alla manutenzione della rete viaria, i dirigenti competenti dovranno provvedere a valutare la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni differibili, devono essere disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data del presente decreto";

- il servizio di **accettazione della corrispondenza cartacea** da parte dell'utenza è sospeso per tutta la durata di sospensione dell'apertura al pubblico degli uffici. Resta ferma la possibilità di ricevere corrispondenza tramite il servizio postale secondo modalità idonee e garantire la limitazione del rischio contagio, peraltro già previste dall'art. 108, 1° comma, del D.L. n. 18/2020, e sulla scorta delle ulteriori disposizioni operative che saranno assunte dal competente dirigente. E' confermata inoltre la piena operatività della ricezione e dello smistamento della corrispondenza a mezzo Posta elettronica certificata;

- per tutti altri gli ambiti organizzativi e le attività non ricomprese nei precedenti punti, i dirigenti competenti dovranno assicurare lo svolgimento della **prestazione lavorativa in modalità agile**, per l'intero periodo dell'emergenza, secondo quanto già disposto con Provvedimento Monocratico Presidenziale n. 45/2020, limitando la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. I dirigenti dovranno dare atto della sussistenza di tali requisiti con provvedimenti motivati;

- per quanto attiene gli adempimenti tecnici per garantire l'efficienza delle attività da svolgere in modalità agile, il dirigente del Settore Edilizia - Sistemi Informativi, in collaborazione con gli altri dirigenti di Settore, provvederà all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'accesso agli applicativi gestionali e/o a qualsiasi altro strumento utile all'attività, nonché a quanto ritenuto opportuno per la verifica dell'andamento del lavoro agile durante il periodo dell'emergenza, anche al fine di testarne le eventuali necessità di implementazione per l'affinamento dell'efficacia gestionale futura;

- il personale di cui al punto precedente, che sviluppa l'attività lavorativa da remoto, potrà essere chiamato dal dirigente competente ad accedere alla sede di lavoro, per dar corso ad eventuali adempimenti gestionali di competenza non diversamente eseguibili;
  - per tutte le attività gestionali non efficacemente eseguibili da remoto mediante l'impiego di strumenti informatici, i dirigenti dovranno disporre obbligatoriamente l'utilizzo delle **ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti**, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità il personale dipendente potrà essere motivatamente esentato dal servizio ai sensi del citato art. 87 del D.L. n. 18/2020.
  - si precisa ulteriormente che i lavoratori che non sono posti in lavoro agile e che non hanno utilizzato giornate di **ferie arretrate**, maturate in annualità precedenti 2019 e precedenti, dovranno essere posti d'ufficio in congedo ordinario dai rispettivi dirigenti per l'intero periodo di efficacia dell'emergenza o fino ad esaurimento delle stesse ferie arretrate;
  - il **personale di qualifica dirigenziale** – durante il periodo dell'emergenza – effettuerà le prestazioni lavorative di competenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del CCNL 10.4.96 , facendo in modo, in ogni caso, di limitare la presenza in servizio sul luogo di lavoro al tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti non gestibili da remoto.
2. Alle menzionate misure dovrà essere data massima diffusione attraverso ogni canale informativo ed esposte al pubblico presso l'ingresso della sede provinciale, nonché attraverso la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio e nella sezione informativa del sito istituzionale;
  3. I Dirigenti responsabili delle Unità Organizzative, per le rispettive competenze agli stessi assegnate, sono demandati all'attuazione di quanto sopra;
  4. Le disposizioni di cui sopra rimarranno valide sino a nuova comunicazione.
  5. di incaricare il Gabinetto di Presidenza, per la notifica del presente Decreto alla Prefettura di Caserta, al Segretario Generale, il Comitato di Direzione, a tutti i Dirigenti, alle OO.SS. Aziendali nonché della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio on-line.

*Avv. Giorgio Magliocca*

